



Comune di Castelnovo del Friuli

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2017
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. (IMU) RELATIVE ALL'ANNO 2017.

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 20.00 nella sala consiliare si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Toso Juri	Sindaco	Presente
Morassutti Laura	Consigliere	Presente
Lomartire Sergio	Consigliere	Assente
Zuliani Stefano	Consigliere	Presente
Rossi Fulvio	Consigliere	Presente
Smareglia Sandy	Consigliere	Presente
Marescutti Alessia	Consigliere	Presente
Tonelli Tiziana	Capo Gruppo	Presente
Bassutti Denis	Consigliere	Presente
Cicutto Edo	Consigliere	Presente
Reale Isabella	Capo Gruppo	Presente
Contessi Sonia	Consigliere	Presente
Cozzi Gianfranco	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott. ROCA Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DEL TOSO Juri nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U.
(IMU) RELATIVE ALL'ANNO 2017.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *favorevole dell'organo di revisione* dell'Ente acquisito il ottemperanza all'art.239, c.1 del D.Lgs. n.267/2000;

Il Sindaco **Juri DEL TOSO** introduce l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno, illustrando sommariamente i contenuti della proposta. Il Funzionario T.P.O. **Antonio BELLA**, Responsabile del servizio presente in sala, interpellato, che per espresso divieto di legge non possono essere aumentate le aliquote mentre il Consigliere Comunale **Isabella REALE** propone di avere un quadro o relazione da parte del personale tecnico riguardo al movimento del mercato. Sul tema il Sindaco dichiara che verificherà con Antonio Bella quest'aspetto. *Esce dalla sala consiliare il Consigliere Comunale Laura MORASSUTTI alle ore 21.27 che vi rientra alle ore 21.28.*

Il Sindaco **Juri DEL TOSO** non essendovi interventi ulteriori dichiara chiusa la discussione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

VISTO

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con Legge n.147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto, a regime e con effetto dall'anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- che, Per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n.147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art.13 del D.L. n.201/2011 (L.214/2011), in via complementare dagli artt.8 e 9 del D.Lgs.n.23/2011, dal D.Lgs. n.504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

RICHIAMATI

-l'art. 13 del D.L. n.201/2011, il quale, in particolare prevede:

- al comma 2, così come riformulato dall'art.1, comma 707 della Legge n.147/2013, dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;
 - al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
 - al comma 7, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0.4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80, G.U. 27.05.2014 che dispone dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a:

"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente:

"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

-l'art.1, comma 380 della Legge n.228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.1.010 del 29/8/2015 è stato adottato il relativo Regolamento per la gestione dell' I.M.U.

RICHIAMATO l'art.9 del citato regolamento, che dispone testualmente:

1. *Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.*

2. *Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art.193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296.*

3. *La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011.*

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

4. **L'aliquota di base può essere differenziata**, rispetto a quella normalmente stabilita nei seguenti casi:

a) *Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica) verrà prevista un'apposita aliquota.*

b) *immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*

c) *immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;*

d) *Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività.*

e) *Abitazioni e pertinenze date in affitto a residenti.*

f) *Abitazioni e pertinenze di I.R.E. (Italiani Residenti all'Estero).*

g) *Immobili adibiti ad attività sociali posseduti o utilizzati da ONLUS o associazioni, organizzazioni sociali senza fini di lucro (possibilità prevista da art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460) che operano a favore della collettività ed utilizzati per le suddette attività.*

h) *Immobili adibiti ad attività di assistenza in possesso di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (in riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n.207).*

i) *immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.*

5. **E' data facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di estendere o limitare le fattispecie elencate** nel presente articolo in riferimento alla sola annualità interessata dalla deliberazione della tariffa stessa.

Per i punti g), h) e i) la facoltà si estende fino alla possibile esenzione, come previsto dalle ivi citate normative.

VISTE le novità introdotte dalla "legge di stabilità 2016" (L.n.208/de128/12/2015 che (sommariamente) possono così essere elencate: (tratto da https://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php)

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, limitando le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i

terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

TASI Abitazione principale : viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo».

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'**Imposta Municipale Secondaria**, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

VALUTATE, quindi le simulazioni di gettito adattando le aliquote in vigore alle nuove norme di legge, per l'anno **in corso**;

In particolare:

- che l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 che integra l'art. 1, comma 26, della Legge n.208/2015 e prevede che: "per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario";

RITENUTO di procedere alla definizione delle aliquote I.M.U, nei limiti previsti dalla vigente normativa, per l'anno **2017**, **confermando, sostanzialmente, quelle dell'anno precedente**, nella seguente maniera:

Tipologia aliquota	Fattispecie	Aliquota Detrazione
BASE (comma 6)	Tutte le fattispecie di immobili, escluse quelle sotto elencate come "differenziate" o "ridotte"	0,8 %
Base Differenziate:		
	<i>Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti fino al 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (quando nell'immobile il comodatario abbia la residenza di fatto e anagrafica)</i>	0,46 %
	<i>in base alla legge di stabilità 2016 co.10: Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado con tutti i requisiti di legge di cui al co.10 legge stabilità 2016 (50% valore effettivo), di fatto corrispondente ad una aliquota ridotta dello stesso 50% rispetto a quella puntuale (0,46) prevista in generale per i casi di comodato</i>	0,23 %
	<i>Fabbricati di ATTIVITA' PRODUTTIVE PURCHE' diversi da cat. "D": - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ; - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società - Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività; compresi - immobili adibiti ad attività produttive in genere e pubblici esercizi; - immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi</i>	0,6 %
	<i>Abitazioni e pertinenze date in affitto a residenti</i>	0,8 %
	<i>Abitazioni e pertinenze di I.R.E. (Italiani Residenti all'Estero) nei casi in cui NON sono equiparate ad abitazione principale (perché non pensionati o non iscritti AIRE, o non a disposizione ecc..)</i>	0,8 %
	<i>Immobili adibiti ad attività sociali posseduti o utilizzati da ONLUS o associazioni, organizzazioni sociali senza fini di lucro (possibilità prevista da art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460) che operano a favore della collettività ed utilizzati per le suddette attività;</i>	esente
	<i><u>In aggiunta a tali fattispecie:</u></i>	
	<i>Immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" (gettito allo stato)</i>	0,76 %
RIDOTTI (comma 7)	<i>l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non ché per le relative pertinenze</i>	0,4 % €. 200,00

RICHIAMATO l'art.11 del citato regolamento, "**FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**" che dispone testualmente:

1. Si considera abitazione principale, con applicazione dell'esenzione prevista:

a) *Per scelta del comune:*

1) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

b) *Per disposizioni di legge:*

1) *le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013);*

2) *I fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** così come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22.4.2008;*

3) *la **casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze** (art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013);*

4) *l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e Forze di polizia** etc (art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013);*

5) *una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

2. E' data facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di estendere o limitare le fattispecie equiparate in riferimento alla sola annualità interessata dalla deliberazione della tariffa stessa.

RITENUTO di confermare le fattispecie di abitazione principale ed equiparate ivi previste;

RICHIAMATO l'art.13 del citato regolamento, "**ESENZIONI**" che dispone testualmente:

1. *Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili **posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.***

2. *Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.*

3. *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.*

4. *Sono esenti dall'imposta i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n.557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n.133.*

5. *Sono esenti dal tributo i fabbricati **costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

6. *Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art.7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n.124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione.*

7. *è data facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di estendere o limitare le fattispecie elencate nel presente articolo in riferimento alla sola annualità interessata dalla deliberazione della tariffa stessa.*

Tale facoltà, in particolare, risulta possibile per le casistiche previste ai punti g), h) e i) dell'art.9, come ben specificato al punto 5 dello stesso articolo.

RITENUTO di confermare le fattispecie di esenzioni ivi previste ivi compresi gli **Immobili adibiti ad attività sociale** come definiti meglio nello specchio delle aliquote sopra riportato;

Appurato che, con queste aliquote, il gettito previsto dalle opportune simulazioni fatte a cura del competente ufficio tributario, da riportare a bilancio, ammonta ad una cifra arrotondata, prudenzialmente per difetto, ad **€.145.000;**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:

PRESENTI: 12 (dodici)

FAVOREVOLI: 11 (undici)

ASTENUTI: 1 (uno) Edo CICUTTO

D E L I B E R A

1. Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria IMU per l'anno **2017** così come dettagliate in premessa;
 2. che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296.
- **DISPONE** che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.

Inoltre considerata l'urgenza, con separata votazione, all'unanimità dei presenti 12 (dodici),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 23 marzo 2017

Il Responsabile f.to digitalmente
ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, li 23 marzo 2017

IL RESPONSABILE f.to digitalmente
GILBERTO AMBOTTA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

Il Presidente
Del Toso Juri

Il Segretario
Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/04/2017 al 16/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Castelnovo del Friuli, li 01/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
Luciana Del Toso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 01/04/2017

Il Responsabile dell'esecutività
Luciana Del Toso

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 31/03/2017 12:02:20

IMPRONTA: 51325850D8F83E88C11AE893C9CF224E40AB1149EEC09D205715ED57E8C4610F
40AB1149EEC09D205715ED57E8C4610F8D30D02E055693CC9FF93A781D02EA14
8D30D02E055693CC9FF93A781D02EA14DE19C012F73AB360565CC4846D841785
DE19C012F73AB360565CC4846D84178593645561A78EA605E6CF34A463360DDC

NOME: DEL TOSO JURI

CODICE FISCALE: DLTJRU79P13I9040

DATA FIRMA: 31/03/2017 12:31:41

IMPRONTA: AAA4198DAB73A42DAB291EB828B5FCC70D3E887C26F6757B0094B2D305A73229
0D3E887C26F6757B0094B2D305A732294D8BD12145D0BE3FB803FA48780CB760
4D8BD12145D0BE3FB803FA48780CB760FDEBBB7F59E63691364A824D4AFBEC97
FDEBBB7F59E63691364A824D4AFBEC97423DF46CD3BCA6DB19B59661D132EF13

NOME: LUCIANA DEL TOSO

CODICE FISCALE: DLTLCN59R66H816Y

DATA FIRMA: 31/03/2017 12:48:05

IMPRONTA: 9EEE0E80C7C7BD819632A99CB5324E6DE6FBFEFF650236F637886B63F636F98E9
E6FBFEFF650236F637886B63F636F98E9ECB945B958C1B0363D215F2EE8286991
ECB945B958C1B0363D215F2EE828699165D857D29C5A6D4659E2F1C44053C969
65D857D29C5A6D4659E2F1C44053C9698E42675C970CCD49806BE99C39298AD1